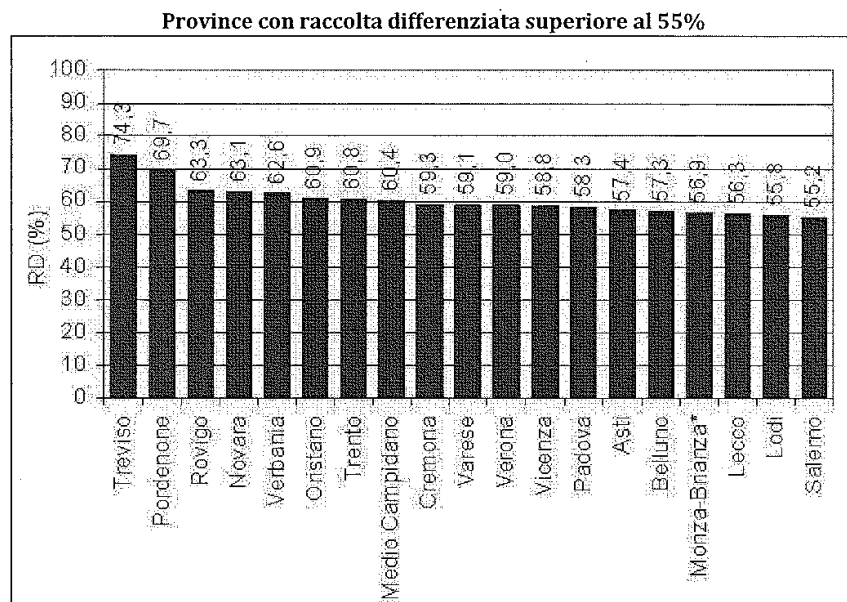


Premessa

Sulla base dei dati riportati nell'annuario Ispra 2012 (riferiti all'anno 2010), la Lombardia rappresenta una delle poche eccellenze del panorama nazionale in tema di gestione dei rifiuti urbani.

La produzione pro capite di rifiuti urbani in Lombardia si attesta sui 500 kg/ab per anno, valore al di sotto della media nazionale. La percentuale regionale di raccolta differenziata, riferita al 2010 superava già l'obiettivo nazionale fissato al 2008, attestandosi al 48 per cento circa, con un incremento, rispetto al 2009 di oltre un punto.

Con riferimento alle percentuali di raccolta differenziata negli ambiti provinciali (vedi grafico relativo alle province con percentuali di raccolta differenziata superiori al 55 per cento), si segnala il dato regionale delle province di Cremona e Varese (superiori al 59 per cento) e quelli delle province di Monza-Brianza e Lecco (superiori al 56 per cento). Rispetto ai dati relativi alle aree grandi aree urbane, Milano si attesta al 34 per cento circa, collocandosi al sesto posto a livello nazionale.



Rispetto alla potenzialità di trattamento dei rifiuti, come risulta dalla tabella sottostante, la Lombardia, con 13 impianti si colloca al primo posto tra le regioni del Nord e a livello nazionale.

Regione	2005	2006	2007	2008	2009	2010	In corso di realizzazione
Piemonte	2	2	2	2	2	2	1 (2014)
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	13	13	13	13	13	13	-
Trentino Alto Adige	1	1	1	1	1	1	1 (2012)
Veneto	4	4	3	3	3	3	-
Friuli Venezia Giulia	1	1	1	1	1	1	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	9	8	8	8	8	8	1 (2012)
TOTALE NORD	30	29	28	28	28	28	-
Toscana	8	8	7	8	8	8	-
Umbria	1	1	1	-	-	-	-
Marche	1	1	1	1	1	1	-
Lazio	3	3	3	4	4	4	1 (2014)
TOTALE CENTRO	13	13	12	13	13	13	-
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	2	1	1	-
Campania	-	-	-	-	1	1	-
Puglia	2	2	1	1	1	2	2 (2012-13)
Basilicata	1	2	2	1	1	1	-
Calabria	1	1	1	1	1	1	1 (2013)
Sicilia	1	1	1	1	1	1	-
Sardegna	2	2	2	2	2	2	-
TOTALE SUD	7	8	7	8	8	9	-
TOTALE ITALIA	50	50	47	49	49	50	7

Particolarmente interessante è poi il dato relativo alla percentuale di rifiuti urbani, frazione stabilizzata e Cdr destinati ad incenerimento, pari al 41,8 per cento, che colloca la Lombardia al primo posto a livello nazionale. Ne deriva un ricorso assolutamente residuale allo smaltimento in discarica, rispetto al totale dei rifiuti prodotti. A conferma di ciò il dato relativo alla Lombardia è il più basso a livello nazionale.

La Lombardia è tra le cinque regioni italiane ad aver raggiunto, con un anno di anticipo, l'obiettivo 2011 di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili (115 kg/anno per abitante).

Anche in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, in attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 (« disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive »), la regione Lombardia ha elaborato un piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, un piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, un programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili, piani e programmi per lo smaltimento degli

apparecchi contenenti Pcb e Pct, un piano per la bonifica dei siti inquinati, un piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (vedi tabella seguente).

Regioni	Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani	Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Speciali	Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili	Piani e programmi per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT	Piano per la bonifica dei siti inquinati	Piano degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Piemonte **	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X
Trento	X	X		X	X	
Bolzano	X	X	X	X	X	X
Veneto **	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia **	X	X	X	X		X
Liguria	X	X	X	X	X	
Emilia Romagna	Delega della pianificazione del sistema dei rifiuti alle province					
Toscana **	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X		X	X
Marche **	X	X	X	X	X	
Lazio	X	X	X	X	X	
Abruzzo	X	X	X	X		X
Molise **	X	Delega alle province	X	X		
Campania **	X	X	[1]	X	X	
Puglia **	X	X	X	X	X	
Basilicata **	X	X	X	X	X	
Calabria	X	X			X	
Sicilia **	X	X	X	X	X	
Sardegna **	X	X	X	X		X

Diverso e più complesso è il discorso sui rifiuti speciali che rappresentano l'80 per cento del totale dei rifiuti prodotti nella regione. In questo settore, il rischio di attività illecite connesse al traffico di rifiuti è elevato, come pure l'interesse delle cosche, posto che la regione Lombardia risulta coinvolta da numerose inchieste.

Molti rifiuti speciali provengono da fuori regione. Anche per questa tipologia vi è nella regione una consolidata e tecnologicamente interessante pratica di trattamento, lavorazione e smaltimento.

Tuttavia, da quando, nel 2001, è stato introdotto nel nostro ordinamento il delitto che punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nella provincia di Milano si sono svolte circa il 10 per cento di tutte le inchieste italiane: ciò ha posto in evidenza la presenza della criminalità ambientale, anche di tipo mafioso, negli appalti relativi al movimento terra nei cantieri pubblici e privati e nello smaltimento delle scorie industriali.

Il quadro generale in Lombardia, quale emerge dalle indagini, non solo della procura della Repubblica in Milano, ma anche da quelle delle altre procure dei distretti delle Corti di appello di Milano e di Brescia, è che il rischio di infiltrazioni criminali viene alimentato da alcuni elementi, quali la sempre minore disponibilità di impianti di smaltimento finale, ossia le discariche, l'aumento costante dei prezzi di smaltimento, la sempre maggiore presenza di figure imprenditoriali che praticano sistemi illeciti di gestione, che in passato sembravano utilizzati, soprattutto e soltanto, dai principali sodalizi criminali.

Vi è poi anche una mobilità, una trasmigrazione di flussi illeciti di rifiuti su tutto il territorio nazionale, accompagnata da una sempre

maggiore domanda di residui recuperabili soprattutto da parte di alcuni Paesi asiatici e mediorientali, nonché un'attività illecita di smaltimento dei rifiuti in Paesi del terzo mondo.

Dalle indagini delle procure dei distretti di Milano e Brescia è emerso che i comportamenti illeciti più ricorrenti in Lombardia sono rappresentati dallo sversamento di rifiuti in discariche abusive o dal loro tombamento in terreni privati ovvero in cave abbandonate e in terrapieni in prossimità, soprattutto, degli svincoli delle tangenziali.

Tali operazioni illecite vengono realizzate ricorrendo, dietro il pagamento di un compenso, alla identificazione dei rifiuti con codici non pericolosi, riferiti a materiali che, viceversa, sono nocivi e che, di conseguenza, dovrebbero o avrebbero dovuto essere smaltiti con procedure più costose.

Sotto tale profilo, il settore più a rischio è quello dei rifiuti tossici, soprattutto nella provincia di Milano e di Brescia, dove insistono numerose industrie dismesse e siti in cui per decenni sono stati stipati, verosimilmente in modo illegale, rifiuti e scorie.

Peraltro, il rischio è duplice, posto che, per un verso, vi è la tendenza a modificare sia i pesi, sia le tipologie dei rifiuti — il cosiddetto codice Cer (catalogo europeo dei rifiuti) — anche solo tramite un « girobolla » e a smaltirli in modo non corretto, falsificando le certificazioni previste dalla legge e traendo da ciò indebiti benefici, anche sotto il profilo fiscale; per altro verso, spesso tali rifiuti vengono rivenduti con grandi profitti come materiale per riempimento nell'edilizia, con conseguenti danni ambientali indotti.

In conclusione, il crimine lucra due volte dal sistema dello smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi, poiché non smaltisce veramente i rifiuti, ma incassa il relativo corrispettivo con documenti falsi per attività non concretamente svolte, e poi utilizza gli stessi rifiuti come materiale di riporto, inerte, per realizzare opere pubbliche o private.

La bonifica ambientale costituisce una delle principali attività illecite che riguarda il ciclo dei rifiuti pericolosi, le quali si alimentano grazie a una contraddizione di fondo del sistema. Se da un lato, infatti, quello delle bonifiche è un ecobusiness dai profitti elevati, soprattutto per le imprese che vi operano illecitamente, dall'altro molte aree contaminate attendono per decenni che si individuino le risorse economiche per il risanamento del terreno e il ripristino dei luoghi.

In particolare, i tempi di individuazione dei responsabili dell'inquinamento, insolventi o falliti, e la carenza di fondi per provvedere in via sostitutiva fanno proliferare « protocolli di intesa » per affidare ai privati i costi di bonifica, con l'impegno a garantire loro benefit per il successivo riutilizzo, il che naturalmente espone a un rischio elevato in caso di smaltimento illegale.

Invero, va sottolineato che a monte persiste un'attività di smaltimento illegale dei rifiuti speciali e/o pericolosi, posto che la soluzione escogitata per rendere sempre e comunque più economicamente vantaggiosa l'attività è, infatti, quella di violare le norme relative al recupero e allo smaltimento. Accade così, quasi per prassi, che i materiali di demolizione, invece di essere selezionati e smaltiti secondo quanto previsto dalle norme in materia, vengono triturati alla

rinfusa e abbandonati in luoghi abusivi, facendo emergere spesso connivenze tra smaltitori illegali e imprese di movimento terra.

Lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali, pericolosi e non, da parte di imprenditori privi di scrupolo non costituisce fenomeno isolato ma investe l'intera regione, come si vedrà di seguito esaminando la situazione di ciascuna provincia.

Si tratta di un fenomeno diffuso, quasi di un *modus operandi*, che in talune aree si aggrava a causa della contemporanea presenza di numerose fonti di inquinamento del suolo e della falda acquifera.

A tale situazione generalizzata — che richiede un controllo capillare dell'intero territorio regionale per contrastare il dilagante fenomeno degli scarichi abusivi di rifiuti speciali — si registra nella provincia di Milano l'ulteriore emergenza legata alla presenza diffusa della 'ndrangheta calabrese nel trattamento dei rifiuti speciali, come è emerso da numerose inchieste della Dda di Milano.

Di fatto, nella provincia di Milano, si è in presenza di un oligopolio di imprese provenienti dal Sud e, in particolare dalla Calabria, che hanno conquistato il mercato del movimento terra, del noleggio dei ponteggi, delle demolizioni e dei calcestruzzi, in quanto sono in grado di praticare prezzi più bassi, dal momento che non osservano regola alcuna in qualunque settore (penale, civile, amministrativo e tributario) e, dunque, sono in grado di praticare prezzi più bassi rispetto agli imprenditori onesti, come si dirà di seguito, esaminando partitamente i procedimenti penali promossi dalla Dda di Milano nei confronti dei clan della 'ndrangheta operanti sul territorio milanese.

Invero, la presenza della 'ndrangheta a Milano e provincia nel settore del movimento terra in pressoché tutti i cantieri pubblici e privati costituisce il principale problema della realtà milanese e, più in generale, della Lombardia, che questa Commissione d'inchiesta intende affrontare partendo dalle principali inchieste della Dda milanese.

A sottolineare la gravità della situazione è emerso il forte interesse della criminalità calabrese anche in vista dei lavori legati alla realizzazione di Expo 2015, posto che alcune aree dismesse sono avviate alla riqualificazione per far spazio alle aree espositive e alla creazione di luoghi di incontro per eventi.

Non a caso, per contrastare tale fenomeno, la prefettura di Milano, che ospita la sede della sezione specializzata per le grandi opere in vista dell'Expo, nello svolgimento dell'attività di prevenzione — come meglio si vedrà di seguito nel relativo capitolo — ha avviato alcune iniziative, quali:

1. la predisposizione delle cosiddette *white list*, ossia gli elenchi di fornitori volontariamente iscritti che sono sottoposti a continui controlli da parte delle strutture prefettizie;
2. la sottoscrizione di protocolli di legalità con molti comuni della provincia di Milano, che impegnano le amministrazioni comunali a una maggiore vigilanza nei settori sensibili, come l'edilizia;
3. la costituzione e l'insediamento di un presidio interforze, il Gicex (Gruppo interforze per l'Expo 2015), con il ruolo di verificare

l'eventuale presenza di infiltrazioni mafiose soprattutto nei contratti subappalto delle opere pubbliche che devono essere realizzate in vista dell'Expo, quali il movimento terra, le attività di rimozione, la fornitura di calcestruzzo, i noli a caldo e a freddo, tutte attività relativamente semplici, che si prestano maggiormente agli interventi della criminalità organizzata.

1. Le infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti in Lombardia

1.1 — Alcune premesse in diritto sulle caratteristiche dell'associazione mafiosa

Al fine di meglio comprendere le dinamiche concernenti le infiltrazioni mafiose della 'ndrangheta calabrese nel tessuto economico della Lombardia e, in particolare, nello specifico settore dei rifiuti, si rendono necessarie alcune considerazioni in diritto sulle caratteristiche e sulle modalità operative della suddetta associazione mafiosa.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 416 bis, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali¹.

Alla stregua della giurisprudenza della suprema Corte, « la tipicità del modello associativo delineato dall'articolo 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di « metodo mafioso ») e non negli scopi che si intendono perseguire (descritti nel comma terzo dell'articolo 416 bis e che devono essere intesi in senso alternativo e non cumulativo). Tali scopi abbracciano solo genericamente « i delitti », comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite da attività lecite, tanto che una sola delle possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune alla associazione per delinquere ordinaria (la commissione di delitti). Non è, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del delitto, che i predetti scopi siano effettivamente raggiunti »².

Quindi, come si vedrà di seguito nel dettaglio a proposito della penetrazione della 'ndrangheta nel tessuto economico lombardo, rientra a pieno nel modello incriminatorio il fatto che l'organizzazione si ponga come obiettivo (anche) quello di entrare nei gangli della vita imprenditoriale e politico-istituzionale, per trarre indebito vantaggio dalla sua partecipazione « drogata » ad affari economici leciti.

Tale schema complesso può definirsi del tutto « tipico », in senso stretto, corrispondente cioè al tipo del reato di associazione tipo mafioso.

¹ Cfr. Cass. n. 5143/2010.

² Cfr. Cass., n. 1612/2000; Cass. 5888/2012.

Invero, il « metodo mafioso — prescindendo dalle finalità perseguite, che comunque non sono mai o quasi mai lecite — si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa »³.

Precisamente, quanto alla forza intimidatoria, la stessa implica che « la consorterìa deve potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione, e soltanto essa, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso »⁴.

Quindi è l'associazione stessa, in ragione della sua mera esistenza, ad avere carattere di mafiosità e a potere esercitare una pressione psicologica intrinseca alla sua stessa esistenza. Si badi che tale pressione non deve essere diretta verso la totalità indistinta dei consociati, ma nei confronti di coloro nei cui riguardi si rivolge l'attività delittuosa: « poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa »⁵.

Inoltre — e questo è fondamentale, perché del tutto pertinente al caso della Lombardia — « Per valutare la natura dell'associazione e riconoscerne la caratteristica di mafiosità, soprattutto quando si tratta di fenomeni criminali che vengono esportati e trapiantati in località non tradizionalmente affette da tale tipo di delinquenza, non deve pretendersi la penetrazione globale della forza di intimidazione nel territorio, in quanto non può certo ricercarsi l'assoggettamento della generalità delle persone residenti, dovendo invece farsi riferimento a un insieme di soggetti legati negli stessi luoghi da una comunanza di interessi, come ad esempio gli imprenditori operanti nella zona controllata dal gruppo criminale »⁶.

Si avvale del metodo mafioso chi chiede senza bisogno di minacciare esplicitamente, chi ottiene senza neppure aver bisogno di chiedere, facendo leva sulla « cattiva fama » dell'organizzazione o dei suoi protagonisti e sulla paura che incute. Per tale ragione — come si è detto — tale capacità intimidatoria può prescindere dal compimento effettivo di atti di sopraffazione e può essere desunta, anche con ricorso a metodo logico-induttivo sia da circostanze obiettive, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del

3 Cfr. Cass., n. 1612/2000; Cass., n. 9604/2003; Cass., 29924/2010.

4 Cfr. Cass., n. 1612/2000; Cass. 5888/2012.

5 Cfr. Cass., n. 29924/10.

6 Cfr. Cass., n. 1946/09.

gruppo, in relazione al « cd. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo »⁷.

Dunque, anche il « nome » — in questo caso quello incredibilmente evocativo della 'ndrangheta e di suoi esponenti noti e di spicco — ovvero la possibilità di riconoscere negli appartenenti al gruppo soggetti di sicure credenziali mafiose, appaiono elementi atti a determinare la esplicazione di una forza di intimidazione reale. Precisamente, « in tema di associazione di stampo mafioso, l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati e, cioè, sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio »⁸.

E ancora « in tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale — o meglio latente — della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile, effettivo e autorevole centro di potere »⁹.

1.2 — Modalità operative della 'ndrangheta in Lombardia

Le premesse in diritto sono rilevanti in funzione del fatto che in Lombardia la 'ndrangheta non limita più i propri interessi alle attività illecite (traffici di droga, armi, estorsioni, ecc.), ma si è convertita al settore delle attività lecite e, in particolare, a quelle economiche, le più varie.

Il principale momento delle attività economiche della 'ndrangheta calabrese è rappresentato dagli appalti e subappalti, pubblici e privati, nello specifico settore del movimento terra, come hanno posto bene in evidenza le numerose inchieste della Dda di Milano.

Lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati, nel corso dell'audizione del 20 luglio 2010, ha posto in evidenza che le indagini della procura della

7 Cfr. Cass., n. 39495/2007; Cass. 47048/2009.

8 Cfr. Cass., n. 7627/1996; Cass. n. 45711/2003.

9 Cfr. Cass., n. 4893/2000; Cass., n. 25242/2011.

Repubblica sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei rifiuti investono lo specifico settore del movimento terra, nel quale la 'ndrangheta di fatto opera in regime di monopolio.

Il traffico illecito avviene mediante la gestione diretta dei lavori di movimentazione terra (concernenti lo sbancamento, il trasporto del materiale e il riempimento dei vari lotti), ottenuti in appalto o in subappalto, con orari di lavoro particolarmente pesanti per coloro che se ne occupano, i quali, nonostante siano del tutto privi di ogni tutela contrattuale, assicurativa e previdenziale, lavorano nella consapevolezza di appartenere all'unico sodalizio calabrese, che garantisce loro protezione e sicurezza.

Naturalmente, l'infiltrazione mafiosa nel movimento terra, con il controllo dei camion e dei mezzi utilizzati in tale settore, consente anche il controllo del traffico dei rifiuti pericolosi, grazie alla disponibilità di camion e mezzi per il relativo trasporto.

Sul punto, vale la pena di richiamare il parallelismo effettuato dal dottor Paolo Storari, sostituto procuratore della Dda di Milano, nel corso dell'audizione del 17 aprile 2012, tra la realtà lombarda e milanese, in particolare, e la vicenda di Bardonecchia, comune dell'Alta Val di Susa, il cui consiglio comunale, primo caso nel Nord Italia, nell'anno 1995 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

È infatti accaduto che a Bardonecchia, agli inizi degli anni '70, a seguito di applicazione di misura di prevenzione personale del tribunale di Locri, era stato inviato dalla Calabria in soggiorno obbligato Mazzaferro Francesco di Gioiosa Jonica il quale, appena arrivato, aveva avviato subito una ditta di escavazioni (che operava a Salice d'Ulzio), con una dotazione di camion e macchine scavatrici sempre più ampia, che aveva finito con il monopolizzare tutto il mercato del settore, come ha riferito, nel corso del suo esame davanti al tribunale di Torino (ud. 25 gennaio 2001), il teste Corino Mario, già sindaco di Bardonecchia dal 1972 al 1978 e, dal 1990, capo dell'opposizione nel consiglio comunale¹⁰.

A riprova del carattere familistico della 'ndrangheta, durante la permanenza di Mazzaferro a Bardonecchia vi soggiornarono alcuni suoi fratelli, che lavoravano per lui e, cioè, Guerino e Vincenzo, poi, ucciso in un agguato di mafia nel 1993.

In quel periodo, peraltro, erano stati mandati al confino a Bardonecchia personaggi legati a famiglie mafiose, che, a loro volta, avevano fatto sopraggiungere dalla Calabria altri personaggi a loro legati, in qualità di parenti o di affiliati. E così erano arrivati uomini della 'ndrangheta, come Bruzzese Nicodemo, Ursino Francesco, Sainato Rocco.

Mazzaferro Francesco era divenuto il « Capobastone », cioè il « reggente » del « Locale » di Bardonecchia, costituito agli inizi degli anni '70 e rimasto attivo anche dopo l'allontanamento da Bardonecchia del Mazzaferro avvenuto negli anni '80, mentre Lo Presti Rocco, anche lui nativo di Gioiosa Jonica, era divenuto il suo « braccio destro » e tutte le opere pubbliche e private, che si facevano in Bardonecchia e dintorni erano appannaggio della loro impresa.

¹⁰ Cfr. sentenza Corte d'appello Torino n. 4753/07, est. Castellano, c/o Lo Presti Rocco + altri, passata in giudicato in data 15 gennaio 2009 — doc. 1322/1.

Dopo l'arrivo di Mazzaferro e di Lo Presti erano emigrate a Bardonecchia dalla zona di Gioiosa Jonica (la stessa di Mazzaferro e di Lo Presti) circa trecento persone, portando negli anni '90 la popolazione della cittadina piemontese da 2.700 unità a 3.100 unità e non vi era cantiere edile in cui non operassero i calabresi, i quali di seguito avevano finito con l'occupare l'intera economia dell'Alta Val di Susa, fino a invadere anche la politica, posto che, corrispondentemente, era aumentato anche il numero degli iscritti nelle liste elettorali.

Fatto sta che, nel 1995, il sindaco era stato arrestato e il consiglio comunale di Bardonecchia era stato sciolto, a causa delle infiltrazioni mafiose.

La vicenda di Bardonecchia costituisce solo un tassello del contesto piemontese, dal momento che, già a partire dal 1970, vi era un responsabile della struttura « Piemonte », mentre nella regione erano stati costituiti altri « Locali » e, in particolare, a Ciriè, Cuorgnè, Volpiano, Domodossola e Leinì e in numerosi altri comuni piemontesi, come ha riferito il collaboratore Fonti Francesco.

Oggi in Lombardia — ha concluso sul punto il dottor Storari — la situazione pur diversa, presenta un certo parallelismo, « dal momento che vi è bisogno di manodopera, che i lavori devono essere eseguiti e che servizi a basso costo li danno proprio queste imprese ». Si tratta, infatti, di attività che richiedono bassa professionalità e pochi costi, essendo sufficiente il *leasing* di un camion e che le imprese collegate ai clan forniscono tale servizio, alle migliori condizioni di mercato.

Invero, come sottolinea il Gip di Milano, dottor Giuseppe Gennari, nell'ordinanza del 3 marzo 2011 nel procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2), il movimento terra costituisce il settore primigenio di interesse della *'ndrangheta* imprenditrice, grazie alla presenza sul mercato lombardo e, in particolare, su quello milanese (ma — come si è visto — anche sul territorio piemontese) di un vero e proprio esercito di « padroncini calabresi », tutti collusi e sempre disponibili i quali, per un verso, costituiscono un serbatoio, pressoché inesauribile, cui attingere a piene mani per il controllo dell'intero settore e, per altro verso, forniscono alla *'ndrangheta* un altrettanto notevole serbatoio di voti da far valere al momento opportuno nei rapporti con la classe politica, come si vedrà di seguito.

Tutto ciò è possibile, in quanto l'organizzazione mafiosa esercita sui cosiddetti « padroncini » un controllo gerarchico.

Sul punto, si sono soffermate: 1) la sentenza del Gip di Milano in data 28 ottobre 2010 nel procedimento « Parco Sud », confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza in data 12 gennaio 2012 (doc. 1174/4) nei confronti del clan mafioso, facente capo a Barbaro Domenico e a suo figlio Salvatore, che ne era il braccio esecutivo, i quali operavano nel territorio del comune di Buccinasco e nelle zone limitrofe, presentandosi come prosecuzione della consorteria dei Papalia (Domenico, Antonio e Rocco, tutti già condannati nel processo « Nord-Sud » per il medesimo delitto di associazione mafiosa); 2) l'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano del 6 luglio 2010, n. 682/08 R.G. Gip nel procedimento « Tenacia » (doc. 1174/5) nei confronti di Salvatore Strangio, che per conto delle *'ndrine* di Platì e